

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 35 del 30/07/2020

Oggetto : CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019, AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18.

L'anno duemilaventi , il giorno trenta del mese di Luglio , alle ore 19:23 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Assente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Assente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale .

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27), all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Bellucci Giorgia, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Renzi, Zamagni, Zilli e del Segretario Generale collegati dalla sala del Teatro A. Galli, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Conferma per il 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il Presidente del Consiglio Donati, su accordo del Consiglio Comunale, vista la proposta di delibera consiliare n. 42 del 01/07/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di séguito trascritto, congiuntamente al punto 1 dell'OdG, Delibera n. 34 del 30/7/2020 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) Anno 2020 (Introduzione dell'agevolazione tariffaria ex art. 660 L. 147/13, per categorie utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19)", alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri e la discussione svolta.

“OGGETTO: Conferma per il 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare il comma 682 sulla potestà regolamentare ed i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*”

683-bis. “*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti*

della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;

RILEVATO che:

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 481/95, secondo la quale l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;*
- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”,* ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;*
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

RICHIAMATE:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: *“Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”;*
- il D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, art. 13, commi 15 e 15-ter, che dispone una radicale riforma dei criteri di riscossione della Tari;

- il D.L. 124/2019, art. 57-bis e 58-quinquies, rispettivamente intitolati *“Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico.”* e *“Modifiche all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- la Delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”*;
- la Delibera ARERA n. 444 del 31/10/2019: *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO:

- che l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono un allegato obbligatorio al bilancio;

- il nuovo metodo tariffario definito da ARERA, è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

- che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020 (D.L. *“Cura Italia”*, art. 107, comma 2, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/20);

- che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. *Decreto Rilancio* ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con quello fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data 31 luglio, come suddetto;

- che il comma 5 del sopra richiamato art. 107 ha previsto che: *“I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683 (approvazione tariffe), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

RITENUTO opportuno, vista la situazione economica attuale ed in assenza del piano economico finanziario (PEF) aggiornato, di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF 2020, approvato anche secondo le modifiche normative introdotte da ARERA;

RITENUTO, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, approvate con deliberazione consiliare n. 13 del 26 marzo 2019, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, fatta salva la variazione in corso di approvazione nel Regolamento comunale TARI relativa alle utenze “studi professionali” che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 58-quinquies del D.L. 129/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, dovranno rientrare nella sotto categoria 12 a) “banche e istituti di credito”;

PRESO ATTO che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2020/2022, rideterminata in sede di assestamento e verifica salvaguardia equilibri di bilancio in € 40.252.638,29 (€ 41.102.638,39 – 850.000), essendo stata formulata sulla base delle tariffe 2019, rimane invariata in ragione della suddetta conferma;

VISTA la delibera di C.C. n.16 del 30/04/2020 ad oggetto: “*Modifiche al Regolamento per applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2020*”, di cui è in corso l’approvazione di ulteriori modifiche limitate all’anno 2020, rese necessarie dalla situazione emergenziale, ossia il recepimento di riduzioni a favore delle attività economiche colpite dal lock down ed il cambiamento della scadenza delle rate, otrechè per la suddetta modifica della categoria per gli studi professionali;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari (Settore Ragioneria Generale), Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso in data 22.07.2020 dalle 1' e 5' Commissioni Consiliari riunite in seduta congiunta;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l’anno 2020, come elencate nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto (fatta salva la variazione in corso relativa alle utenze “studi professionali” che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 58-quinquies del D.L. 129/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, dovranno

rientrare nella sotto categoria 12 a) “banche e istituti di credito”), confermando e adottando le tariffe applicate per l’anno 2019 e dando atto che entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 107, c. 4 e 5 del DL 18/2020, l’Ente territorialmente competente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) secondo il metodo ARERA;

- 2) **DI PRECISARE** che il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti gli avvisi pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019 e nell’allegato testo integrato in materia di trasparenza del servizio rifiuti, e nella delibera n. 59/2020;
- 3) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01/01/2020;
- 4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- 5) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69;
- 6) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.”

-----*****-----

Presenti n. 27: Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Grotti, Magrini, Mauro, Muratori, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell’argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Consiglieri: Mauro, Renzi, Spina e Zilli
Astenuti Nr.	6	Consiglieri: Camporesi, Erbetta, Grotti, Pecci, Trombetta e Zoccarato

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Consiglieri: Mauro, Renzi, Spina e Zilli
Astenuti Nr.	6	Consiglieri: Camporesi, Erbetta, Grotti, Pecci, Trombetta e Zoccarato

La Consigliera Trombetta, a causa di problemi col collegamento, ha comunicato i propri voti durante le votazioni, nella chat della piattaforma di videoconferenza Collaborate Space.

Il Presidente ne ha dato immediatamente comunicazione all'aula.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Uguccioni